

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione C.C. n. 26 del 26/05/2005 con la quale venne approvato il Regolamento Comunale per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi art. 9 L.R. 30/2003;

VISTO l'art. 13 comma 3 del suddetto Regolamento con il quale si stabilisce che "l'autorizzazione (alla somministrazione di alimenti e bevande n.d.r.) abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettuino pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo";

CONSIDERATO che nel corso dell'anno errate interpretazioni delle suddette norme hanno comportato incomprensioni con gli operatori commerciali;

ATTESA pertanto la necessità di precisare le caratteristiche generali dell'attività musicale di accompagnamento e compagnia, di cui al comma 4 art. 8 L.R. 30/24.12.2003, affinché la stessa possa svolgersi sulla base del possesso del solo titolo che autorizza la somministrazione;

CONSIDERATA la necessità di dare valore di interpretazione autentica al provvedimento di approvazione del predetto Regolamento;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/0812000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

CON VOTI favorevoli n° 12 su n° 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di non ritenere assoggettate all'art. 13 comma 3 le attività di intrattenimento musicale effettuate:
 - con ausilio di impianti di amplificazione di supporto ed in generale con l'utilizzo di batterie e strumenti musicali elettrici in generale, acustiche ed amplificate, effettuate all'esterno dei locali di somministrazione o nelle piazzole antistanti i predetti; per tutte queste attività dovrà essere richiesta al Sindaco regolare autorizzazione ai sensi art. 68 R. D. 18/61931 n. 773;
- 2) di dare valore di interpretazione autentica al presente provvedimento.